

ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA SOTTOMISURA 6.1 "AIUTO ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE
PER GIOVANI AGRICOLTORI" – ANNUALITA' 2024**

Indice

1. Finalità e Risorse	2
1.1 Finalità e obiettivi	2
1.2 Dotazione finanziaria.....	2
1.3 Importo del Premio	2
1.4 Cumulabilità	3
1.5. Localizzazione	3
2. Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità	3
2.1 Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità	3
2.2 Condizioni di accesso del beneficiario	6
2.3 Impegni.....	7
3. Piano di Sviluppo Aziendale.....	8
4. Pagamento del premio	9
5. Criteri di selezione.....	9

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Mediante l'attivazione della sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" si mira ad incentivare la fase di avvio di nuove imprese condotte da giovani agricoltori per contrastare il progressivo invecchiamento dell'imprenditoria agricola in Toscana. L'insediamento di giovani agricoltori contribuisce infatti allo sviluppo delle imprese agricole favorendone una maggiore dinamicità imprenditoriale con conseguente aumento della competitività del settore e della vitalità del sistema produttivo data la loro maggiore propensione all'innovazione, all'ammodernamento e alla diversificazione delle attività aziendali.

La sottomisura contribuisce in via prioritaria alla focus area 2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale" di cui al Reg. (UE) 1305/2013.

Il bando rientra nell'ambito delle iniziative promosse da **Giovanisi**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani ed è finalizzato a promuovere il ricambio generazionale con l'obiettivo di aumentare la redditività e competitività del settore agricolo attraverso l'insediamento di giovani agricoltori.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione è pari ad euro 3.200.000,00. La dotazione del bando potrà essere incrementata con le risorse derivanti dalle economie destinate alla sottomisura 6.1 sulla base di specifici provvedimenti.

1.3 Importo del Premio

Il Premio è concesso in conto capitale quale sostegno all'avviamento dell'impresa agricola.

Il premio è modulato come di seguito riportato:

- 70.000,00 per gli insediamenti in aree montane ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg.(UE) n.1305/2013 e smi. (almeno il 95% della SAU ricade in zona montana).
- 65.000,00 in tutte le altre aree.

In caso di insediamento di più giovani nella stessa azienda sono erogati **fino ad un massimo di 2 premi**.

1.4 Cumulabilità

Il premio non è cumulabile con altri premi di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria.

1.5. Localizzazione

Intero territorio regionale

2. Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità

I beneficiari del bando sono i giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda di sostegno sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

1) hanno un'età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (41 non compiuti);

2) possiedono o si impegnano a conseguire adeguate qualifiche e competenze professionali. Il requisito, se non posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere soddisfatto entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale. Le adeguate qualifiche e competenze professionali sono acquisite, in alternativa, in base alle seguenti modalità:

a) aver esercitato per due anni l'attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato. Il possesso del requisito è comprovato mediante la documentazione di avvenuta iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura;

b) possesso di diploma di laurea di primo livello o magistrale, laurea specialistica, diploma di scuola media superiore in quanto idonei all'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all'albo del collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati o all'albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

c) aver frequentato, non oltre ai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno, un corso di formazione erogato da un'agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche, come comprovato dal certificato di partecipazione, oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale, della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in una azienda agricola, come comprovato dal certificato di partecipazione.

d) aver esercitato l'attività agricola ai sensi del punto a) per almeno un anno per un minimo di 832 ore annue equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, accompagnata dalla frequenza di un corso di formazione erogato da un'agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n.

32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale della durata minima di 100 ore di teoria;

Il corso di formazione deve avere almeno il seguente contenuto:

- 1) ruolo e responsabilità dell'imprenditore agricolo;
- 2) attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- 3) normative fiscali e tributarie per l'agricoltura;
- 4) gestione dell'organizzazione generale dell'impresa agricola;
- 5) gestione delle risorse produttive;
- 6) legislazione agraria e normative specifiche, i contratti agrari e il credito agrario, contratti di lavoro in agricoltura;
- 7) sicurezza del lavoro in agricoltura;
- 8) elementi di botanica, di agronomia e modalità di prevenzione e di difesa delle piante;
- 9) elementi aziendali che concorrono alla determinazione del reddito dell'impresa agraria, i fattori produttivi e le figure economiche di riferimento;
- 10) bilancio aziendale: lettura e interpretazione delle voci del bilancio di un'impresa agraria.

d) aver superato con esito positivo l'esame orale ai sensi della l.r. n. 45 del 27/07/2007 e smi e del relativo Regolamento n.49/2017;

3) presentano un Piano di Sviluppo Aziendale di cui al successivo paragrafo 3 "Piano di Sviluppo Aziendale";

4) sono conformi alla definizione di "**Agricoltore Attivo**" di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013 così come recepito dalla legislazione nazionale ai sensi del Reg. (UE) n.2393/2017, entro 18 mesi dalla data di emissione dell'atto di assegnazione e comunque entro la data di conclusione del piano di sviluppo aziendale se precedente;

5) diventano **imprenditore agricolo professionale** (a titolo definitivo e non provvisorio) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 "norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e smi e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)" e ss.mm.ii entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

6) si insediano per la prima volta in un'azienda agricola (individuale, società di persone, di capitale o cooperativa) in qualità di capo azienda **nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di sostegno**. La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione della partita IVA agricola con codice ATECO 01. L'estensione al settore agricolo di altra attività precedente (aggiunta codice ATECO 01) è ammessa purchè l'attività agricola sia prevalente.

Per primo insediamento in qualità di capo azienda si intende alternativamente:

a) Titolare di azienda agricola individuale di nuova costituzione;

b) Socio, amministratore e legale rappresentante di una società di persone o di capitale di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.

Nel caso di insediamento in una società di persone o di capitale di nuova costituzione avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno e deve dimostrare di possedere

singolarmente o, nel caso di insediamento plurimo, congiuntamente all' altro giovane agricoltore richiedente il premio, la maggioranza del capitale sociale.

c) Socio, amministratore e legale rappresentante di una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.

Nel caso di insediamento in una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e legale rappresentante della cooperativa per tutta la durata dell'impegno svolgendo almeno un ciclo completo di mandato ed avendo sottoscritto una quota del capitale sociale. In presenza di un consiglio di amministrazione i giovani agricoltori richiedenti il premio devono rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di società/cooperativa la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

Il giovane, precedentemente all'insediamento come sopra definito, non deve aver svolto attività di impresa agricola come titolare di azienda individuale o come socio di una società o cooperativa avente per oggetto l'attività agricola.

Al fine di evitare il frazionamento di aziende agricole preesistenti e la creazione di condizioni artificiali per l'accesso al sostegno previsto dal presente avviso, non è ammesso l'insediamento su parte delle superfici o immobili che derivano dal trasferimento della disponibilità per atto "tra vivi" da un'azienda preesistente in ambito familiare di cui sono titolari o soci parenti entro il 1° grado. Per frazionamento aziendale in ambito familiare si intende il trasferimento parziale a qualunque titolo di beni e terreni dell'azienda agricola in favore di parenti entro il 1° grado che si insediano in agricoltura ai sensi del presente avviso. Si ha quindi frazionamento in caso di cessione di particelle e immobili costituenti l'azienda e non soltanto in caso di cessione di corpi aziendali a sé stanti (rami d'azienda) in favore del giovane insediato. Anche il trasferimento di una sola particella o immobile costituisce frazionamento. Come pure non è ammissibile il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni e/o fabbricati del coniuge se questo esercita attività agricola.

7) si insediano in un'azienda agricola che, ai sensi dell'art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013, al momento della presentazione della domanda di sostegno, ha la potenzialità di raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard, **non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro**. Nel caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda le soglie minima e massima sono da considerarsi riferite ad ogni singolo giovane beneficiario.

Lo **Standard Output** tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) Regione Toscana, ed è calcolato, in domanda di sostegno, secondo un metodo semplificato ed in automatico dal Sistema informativo di ARTEA prendendo come riferimento i valori riportati nel Decreto Dirigenziale n.13512 del 04/08/2021 e ssmmii. Le foraggere concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori. Nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport. Colture/Allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti nel piano di sviluppo aziendale che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta tabella, non potranno essere computate. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie.

2.2 Condizioni di accesso del beneficiario

Per poter essere ammessi al sostegno, i richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art.1, comma 553 della L.266/05. In particolare, in fase di istruttoria di ammissibilità sulla domanda di sostegno sarà effettuata la verifica sulla posizione previdenziale generale (gestione agricola qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa vigente e su eventuali altre gestioni previdenziali riconducibili ad attività precedentemente esercitate dal giovane);

2) non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n.4 del 25/10/2016 s.m.i. sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs.231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art.603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani (D.lgs.24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.Lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art.37 L.689/1981);

3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4) il sostegno è limitato ai beneficiari che si insediano in aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa ai sensi del Regolamento (UE) n.1303/2013.

I suddetti requisiti relativi, di cui al punto 1,2, 3 e 4, devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo; in caso di mancato possesso dei requisiti sopra indicati il singolo beneficiario.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

2.3 Impegni

Il beneficiario si deve impegnare a:

1. acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di "agricoltore attivo" di cui al punto 4) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, entro 18 mesi dalla data di emissione dell'atto di assegnazione e comunque entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale se precedente;
2. acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno, adeguate qualifiche e competenze professionali come definite al punto 2) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
3. acquisire, se non già posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di IAP (a titolo definitivo e non a titolo provvisorio) di cui al punto 5) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
4. raggiungere una dimensione economica minima espressa in termini di standard output non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro, di cui al punto 7) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
5. iniziare l'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno;
6. richiedere il pagamento della prima rata del premio **obbligatoriamente entro 60 gg. dalla data dell'atto di assegnazione**;
7. presentare una polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore della prima rata del premio;
8. realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale entro il termine indicato nell'atto di assegnazione fatte salve eventuali proroghe;
9. condurre l'azienda agricola oggetto di insediamento in qualità di capo azienda come indicato al punto 6) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" punti a) b) o c) del bando per almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento del saldo salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria;
10. mantenere la qualifica di agricoltore attivo di cui al punto 4) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, per almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento del saldo del premio salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria;
11. mantenere la qualifica di **imprenditore agricolo professionale** (a titolo definitivo e non provvisorio) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 di cui al punto 5) del paragrafo "Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, per almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento del saldo del premio salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria;
12. nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al precedente paragrafo "Cumulabilità";

13. presentare eventuali modifiche al progetto entro i termini e le modalità previste dal paragrafo “Varianti” del bando;
14. presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini e con le modalità previste dal bando, comprensiva della relazione finale;
15. produrre o integrare la documentazione prevista dal bando e oppure richiesta dall’ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
16. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” del documento “Disposizioni Comuni”;
17. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l’istruttoria della domanda di sostegno e pagamento;
18. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto;
19. consentire l’accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA e degli altri soggetti competenti;
20. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
21. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
22. rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste nel bando, nell’atto di assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
23. possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili.

3. Piano di Sviluppo Aziendale

Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere redatto sulla base di un format allegato al bando e **presentato contestualmente alla domanda di sostegno pena l’inammissibilità della domanda stessa.**

Il Piano di Sviluppo Aziendale deve risultare avviato in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno e deve inoltre individuare **almeno n. 2 (due) obiettivi strategici aziendali di cui non più di 1 (uno) relativo all’obiettivo ”Acquisizione conoscenze e competenze specifiche”**, da realizzare con specifiche azioni e interventi. Gli interventi proposti devono essere funzionali e coerenti con il progetto presentato e riferirsi al periodo di vigenza del Piano di Sviluppo Aziendale.

Il format del Piano di Sviluppo Aziendale già indica per ogni obiettivo le possibili azioni e gli output che saranno verificati in sede di controllo prima della liquidazione del saldo.

Il giovane beneficiario dovrà:

- selezionare gli obiettivi tra quelli elencati nel Piano di Sviluppo Aziendale;
- specificare per ciascun obiettivo selezionato gli interventi da realizzare per l’avviamento dell’azienda.

I controlli tecnico/amministrativi saranno focalizzati sulla corretta attuazione del Piano di Sviluppo aziendale.

Il Piano di Sviluppo Aziendale ha una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data per l’atto di assegnazione dei contributi e deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo indicato in tale atto salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga come disciplinata al paragrafo “Proroga dei termini” del bando.

In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda si prevede la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale che dovrà evidenziare l’apporto di ogni singolo giovane beneficiario in termini di obiettivi, azioni ed interventi da realizzare.

4. Pagamento del premio

Il beneficiario accederà al pagamento del premio secondo le seguenti modalità:

- la prima rata, pari al 70% dell'importo del premio, è liquidata previa costituzione della polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% dell'importo della prima rata.
- la seconda rata, pari al 30% dell'importo del premio, previa verifica della corretta attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale.

Il Piano di Sviluppo Aziendale si intende correttamente attuato a seguito del conseguimento degli obiettivi, della realizzazione degli interventi ad essi collegati, e con il conseguimento dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità eventualmente non posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e per i quali è stato dato un tempo di adeguamento ai sensi del presente bando.

5. Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite in graduatoria in base al punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.

Principi	Criteri	Punti
I Territorio	A) la priorità è attribuita quando: - l'UTE/UPZ principale indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in una o più delle seguenti zone: C2, D, zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	8
	B) la priorità è attribuita quando: - l'UTE/UPZ principale indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona: C1	7
	C) la priorità è attribuita quando: - L'UTE/UPZ principale indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in una o più delle seguenti zone: - Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC); - in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000; - aree con vincolo paesaggistico art. 136 D. lgs 42/2004; - zona Vulnerabile ai Nitrati. Sono escluse le Anpil	5
	D) la priorità è attribuita quando: - L'UTE/UPZ indicata in domanda ricade, in tutto o in parte, in uno o più comuni ai sensi della Mappatura Nazionale (Ai) aggiornata per la programmazione 2021-2027, elencati al paragrafo 4.4 dell'Allegato A alla DGR n.199 del 18 febbraio 2022	7

	<p>E) la priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'UTE/UPZ indicata in domanda ricade, in tutto o in parte, in uno o più dei comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n.51 “Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali” – individuati dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n.98, come integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n.108 e successiva ordinanza n.128 del 22 dicembre 2023. 	3
<p>I punteggi dei criteri A) B) C) D) non sono fra loro cumulabili. Il punteggio del criterio A) B) C) o D) è cumulabile al punteggio del criterio E).</p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, la parte di UTE principale che ricade contemporaneamente dentro più zone all'interno di uno stesso criterio, viene conteggiata con riferimento ad una sola zona. Ai fini dell'attribuzione della priorità, gli elenchi e/o le georeferenziazioni delle zone e dei comuni sopra richiamati sono consultabili al seguente link: https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr. Fanno eccezioni i comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 il cui elenco è pubblicato al seguente link: https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr#zone_alluvionate_novembre_2023.</p>		
II Genere femminile	<p>Progetto presentato da impresa a prevalente partecipazione femminile La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; - società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile 	10
III Settori/Attività di intervento	<p>A) La priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ, indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, e' riferito al settore cerealicolo limitatamente a frumento duro e tenero 	8
	<p>B) La priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, è riferito al settore bovino 	16
	<p>C) La priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, è riferito al settore ovicaprino 	18
	<p>D) La priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, e' riferito al settore olivicolo 	11

	<p>E) La priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 30% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicata in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale e' riferito al settore - ortofrutticolo, compreso il settore castanicolo da frutto, quando i prodotti sono inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ssmmii con Nomenclatura Combinata (NC) "07" e "08"; non rientrano tra i prodotti ortofrutticoli quelli inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) "09" e "12" - ortofrutticolo, compreso il settore castanicolo da frutto, con particolare riferimento alle produzioni destinate alla trasformazione industriale in uno dei prodotti elencati nella parte X dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii. 	6
I punteggi di cui alle lettere A) B) C) D) e E) sono fra loro cumulabili nella misura massima di 2		
IV Banca della Terra	<p>A) La priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno il 30% della superficie dell'UTE/UPZ indicata in domanda è relativa a beni in possesso del richiedente (affitto o concessione amministrativa) tramite le procedure della "Banca della Terra" di cui alla l.r. 80/2012 art.3 e al Reg. regionale approvato con DPGR 60/R/2014 	5
V Certificazioni di qualità	<p>A) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione dei prodotti DOP o IGP (nei quali sono comprese le menzioni tradizionali DOCG DOC IGT per i prodotti vitivinicoli) ai sensi del Reg.UE n. 1151/2012 modificato dal Reg. UE n. 2021/2117 per i prodotti agroalimentari e del Reg.UE n. 1308/2013 modificato dal Reg. UE n. 2021/2117 per quanto riguarda il settore vitivinicolo.</p>	10
	<p>B) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) con riferimento a tutti o a una parte delle superfici e degli allevamenti presenti nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda.</p> <p>E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Informativo Biologico (SIB) e non revocata sul Sistema Informativo Biologico (SIB)</p>	7
	<p>C) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione per il Sistema di Qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)</p>	4

	D) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione per il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) e/o per il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ)	3
	E) L'Azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è in possesso, o risulterà in possesso a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, di almeno una delle seguenti certificazioni volontarie collegate al processo produttivo con riferimento all'UTE/UPZ principale indicata in domanda: - Globalgap (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); - UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); - UNI EN ISO 22005 (rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare); - ISO 14001, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); - ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità - Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 e ssmiii ; - ISO 50001 sistema di gestione dell'energia ; - ISO/TS 14067 Carbon footprint of products ; - Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE - Ecolabel UE - MPS-ABC - Vivaifiori - Fiori Italiani – eccellenza dai produttori nazionali - EQUALITAS – Vino sostenibile; - VIVA – vino sostenibile	3
I punteggi di cui alle lettere A) B) C) D) ed E) sono fra loro cumulabili		
PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE		87
PUNTEGGIO MINIMO		3

Le domande di sostegno che non raggiungono il **punteggio minimo di 3 punti** non saranno ammissibili a finanziamento. A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal beneficiario con età minore. In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda viene calcolata la media aritmetica delle età dei giovani beneficiari.